

Delibera n. 25/2019

Oggetto: Procedimento avviato con delibera n. 139/2018 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 28 marzo 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo pervenuto all'Autorità in data 20 agosto 2018 (prot. ART 6878/2018), contenente, tra le altre cose, la doglianza relativa all'omessa risposta del Vettore al reclamo di prima istanza del passeggero;
- VISTA** la delibera n. 139/2018 del 20 dicembre 2018 (notificata con nota prot. 11016/2018, di pari data), con la quale si avviava, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito: GNV o Compagnia), un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

- VISTO** che non è pervenuta alcuna memoria difensiva, né richiesta di audizione da parte di GNV;
- VISTA** la nota del reclamante del 26 dicembre 2018 (prot. ART 11180/2018, del 27 dicembre 2018) con la quale si tornava a chiedere che fosse disposto, dall’Autorità, che GNV riconoscesse a suo favore indennizzi per il ritardo subito, la cui mancata corresponsione da parte della compagnia ha formato oggetto di reclamo;
- CONSIDERATO** che tale richiesta esula dall’oggetto del presente procedimento sanzionatorio, relativo all’accertamento della sola violazione dell’articolo 24, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, atteso che, come riportato nelle premesse della citata delibera di avvio n. 139/2018, la condotta violativa dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 non risulta corredata da un corrispondente apparato sanzionatorio nel d.lgs. 129/2015;
- RILEVATO** che, da evidenze bancarie, risulta incassato in data 20 marzo 2019 l’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) versato da parte di GNV in relazione al procedimento avviato con la predetta delibera n. 139/2019;
- TENUTO CONTO** che il predetto pagamento non risulta effettuato entro il termine di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981 e pertanto, seppure di importo corrispondente a quello indicato, ai fini del pagamento in misura ridotta della sanzione, nella delibera di avvio del procedimento, non possa comportarne l’estinzione;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:
1. l’articolo 24 (*“Reclam”*), paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, stabilisce che: *“Qualora un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”*;
 2. dalla documentazione agli atti risulta la violazione della summenzionata norma da parte della Compagnia, che non ha prodotto alcuna evidenza della risposta al reclamo di prima istanza del passeggero; peraltro, interrogata dall’Autorità (prot. 7839/2018, del 25 settembre 2018), con specifico riferimento alla doglianza del passeggero sulla mancata risposta al reclamo, GNV si è limitata ad osservare *“non abbiamo ricevuto ancora riscontro dall’ufficio competente”* (prot. ART 8600/2018, del 16 ottobre 2018), non fornendo neanche successivamente alcuna informazione e/o documentazione aggiuntiva al proposito;
- CONSIDERATO** altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*;
2. per quanto attiene alla gravità, si rilevano la durata della violazione e l'assenza di modelli di organizzazione o gestione idonei a prevenire la violazione in questione (cfr. prot. ART 8600/2018, del 16 ottobre 2018); risulta priva di pregio la percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di GNV;
4. la Compagnia, inoltre, non ha posto in essere azioni per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 900,00; (ii) di non applicare sul predetto importo base incrementi e diminuzioni; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 900,00 (novecento/00);

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 900,00, per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 900,00 (novecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: *“sanzione amministrativa delibera n. 139/2018”*;
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloci S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 28/03/2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i.)*